REGOLAMENTO (CE) N. 1045/96 DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 1996

che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di rose a fiore grande originarie del Marocco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Israele, della Giordania, del Marocco e di Cipro (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 539/96 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 585/96 (4), determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, della Giordania, del Marocco e di Israele;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce, da un lato, che per un determinato prodotto e una determinata origine, il dazio doganale preferenziale è applicabile soltanto se il prezzo del prodotto importato è almeno pari all'85 % del prezzo comunitario alla produzione; che, dall'altro, il dazio doganale preferenziale è, tranne casi eccezionali, sospeso ed è ripristinato il dazio della tariffa doganale comune per un determinato prodotto e una determinata origine:

- a) se, durante due giorni di mercato consecutivi, i prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi all'importazione, sono inferiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione;
- b) se, durante cinque-sette giorni di mercato consecutivi, i prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi all'importazione, sono alternativamente superiori e inferiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione e se per tre giorni, all'interno di detto periodo, i prezzi del prodotto importato sono rimasti al di sotto di tale livello;

(') GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22. (') GU n. L 79 del 29. 3. 1996, pag. 6. (') GU n. L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1. (') GU n. L 84 del 3. 4. 1996, pag. 8.

considerando che il regolamento (CE) n. 667/96 della Commissione (5) ha fissato i prezzi comunitari alla produzione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2917/93 (7) ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio (8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (°), sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (10), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2853/95 (11);

considerando che, in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande originarie del Marocco; che occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le importazioni di rose a fiore grande (codici NC ex 0603 10 11 e ex 0603 10 51) originarie del Marocco, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 giugno 1996.

^(*) GU n. L 92 del 13. 4. 1996, pag. 11. (*) GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16. (*) GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 33. (*) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. (*) GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1. (*) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106. (*) GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 1996.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione